



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile - stipulato l'8 ottobre 2010 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 23 novembre 2015 - lamenta il mancato riconoscimento della quota parte dei costi del finanziamento trattenuti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 2.590,85, a titolo di commissioni e premi assicurativi non goduti, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e alle "competenze di procedura".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso evidenziando che a far data dal 23 ottobre 2017 il medesimo è stato cancellato dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 141/2010) e che, pertanto, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario egli non partecipa al sistema ABF.

DIRITTO

In via pregiudiziale si rigetta l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal resistente. Si osserva in proposito che la cancellazione dell'intermediario dagli albi o dagli elenchi



tenuti dalla Banca d'Italia intervenuta dopo la presentazione del ricorso – come riscontrato nella fattispecie – non impedisce al Collegio di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo necessario e sufficiente che l'iscrizione dell'intermediario in tali albi o elenchi sussista al momento in cui il procedimento in seno all'ABF sia stato introdotto (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6683/2016, 7966/2016).

Rilevata la procedibilità del ricorso, il ricorrente agisce per la restituzione della parte non maturata degli oneri connessi al finanziamento anticipatamente estinto, in applicazione del principio di equa riduzione dei costi del credito sancito dall'art. 125-sexies, TUB.

Nella fattispecie a carico del medesimo risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 118,25 a titolo di commissioni bancarie; € 4.664,17 a titolo di commissioni di intermediazione; € 1.326,56 per premi assicurativi (rischi vita e impiego).

Con riferimento alle commissioni di cui alle lett. F, G, del prospetto posto a frontespizio del contratto, recante "condizioni economiche e modalità di rimborso del finanziamento", secondo l'art. 5 delle condizioni generali del negozio *de quo*, dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. up-front e recurring), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere chiaramente le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto; a tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi; il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso)". Ciò porta a ritenere la clausola in commento opaca e conseguentemente a considerare detti oneri soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6167/14, 5031/17); né la previsione di cui all'art. 14 del regolamento contrattuale appare idonea a colmare le riscontrate lacune informative, posto che la preventiva quantificazione di un importo fisso restituibile a titolo di "oneri inclusi nelle commissioni di intermediazione" (nella specie pari a € 3,69 "per ogni rata non scaduta"), alla quale non corrisponde un'adeguata descrizione delle attività remunerate, non può ritenersi coerente con le singole operazioni economiche poste in essere tra le parti (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 6758/15, 6840/15; n. 215/16, 2584/16). Si riconosce pertanto il diritto del ricorrente alla restituzione delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (quarantanove rate residue su centootto originariamente previste).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo ai costi del contratto di assicurazione stipulato a fronte dei rischi di inadempimento (per decesso e perdite pecuniarie) del terzo debitore, in ragione del collegamento negoziale ravvisabile ogni qualvolta l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico giuridica apprezzabile esclusivamente in modo unitario (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza l'intermediario finanziario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del cedente a seguito dell'estensione del recesso al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto della decurtazione operata nel conteggio estintivo (€ 180,81), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo richiesto pari a € 2.590,85, oltre agli interessi legali dal reclamo. Non è invece possibile ammettere la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta avente come oggetto della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

prestazione una somma di denaro soggetta, ex art. 1227 c.c., al principio nominalistico (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1995, n. 634).

Si rigetta la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva per il carattere seriale della questione trattata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.590,85, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO